

Sezione II Del trasporto di cose

Art. 950 - Forma del contratto

Il contratto di trasporto di cose deve esser provato per iscritto.

Art. 951 - Norme applicabili (15)

Il trasporto aereo di cose, compresa la sua documentazione tramite lettera di trasporto aereo, è regolato dalle [norme internazionali in vigore nella Repubblica](#), che si estendono anche ai trasporti di cose ai quali non si applicherebbero per forza propria.

Si applicano inoltre, per quanto non è disposto dalla presente sezione ed in quanto compatibili, gli [articoli da 425 a 437](#) e [da 451 a 456](#).

Art. 952 - Responsabilità del vettore per mancata esecuzione del trasporto (16)

Il vettore è responsabile dei danni derivati dalla mancata esecuzione del trasporto delle cose, a meno che non provi che egli stesso e i suoi dipendenti e preposti hanno preso tutte le misure necessarie e possibili, secondo la normale diligenza, per evitare il danno oppure che era loro impossibile adottarle.

Il risarcimento dovuto dal vettore è limitato in conformità della disciplina che la [normativa internazionale in vigore nella Repubblica](#) adotta nel regolare la responsabilità per ritardo.

Art. 953 - Riconsegna delle cose (17)

Il vettore è responsabile delle cose consegnategli per il trasporto fino al momento della riconsegna al destinatario, anche se prima della riconsegna le cose siano affidate, o nell'interesse del vettore per esigenze della scaricazione o per ottemperare a un regolamento aeroportuale, a un operatore di assistenza a terra o ad altro ausiliario.

Art. 954 - Prescrizione (18)

I diritti derivanti dal contratto di trasporto di cose sono assoggettati alle norme sulla decadenza previste dalla [normativa internazionale](#) di cui all'[articolo 951](#).

Gli stessi diritti non sono assoggettati alle norme che regolano la prescrizione.